

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Domanda inferiore al limite quantitativo per la giurisdizione di equità unita a richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, pronuncia del giudice, appellabilità**

*In presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagna ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Conseguisce l'appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c.*

*...omissis...*

E' stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

1. C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla stessa C. avverso la sentenza del giudice di pace di Bologna depositata il 1 giugno 2007.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello perchè proposto avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, essendo l'importo capitale richiesto pari ad Euro 750,00 oltre gli interessi legali maturati sino al giorno della domanda pari ad Euro 36,40. Il tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, che prevede che le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, oppure dei principi regolatori della materia.

Nella specie il tribunale ha ritenuto che l'appello denunciava vizi motivazionali e di conseguenza rimaneva fuori dalle ipotesi in cui la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità poteva essere appellata.

3. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La ricorrente denuncia che con la citazione in primo grado era stata richiesto il pagamento della somma di Euro 750,00 o della diversa misura anche maggiore, ma pur sempre nell'ambito della competenza del giudice adito, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi.

La ricorrente fa presente che in relazione a tale fattispecie la Suprema Corte si è pronunciata più volte sancendo l'ammissibilità dell'appello, poiché la richiesta alternativa di condanna ad una somma diversa da determinarsi nel corso del giudizio si risolve in una mancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito.

In conclusione la sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata secondo diritto e non secondo equità per cui doveva ritenersi appellabile.

4. Il motivo è manifestamente fondato. Infatti nell'atto di citazione è stata richiesto il pagamento della somma determinata di Euro 750 o nella diversa misura anche maggiore ma pur nell'ambito della competenza del giudice adito. Si osserva che - al fine di verificare se la sentenza resa dal giudice di pace sia suscettibile di appello occorre far riferimento esclusivamente alla "domanda" come formulata nell'atto introduttivo del giudizio, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del petitum eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (cfr. Cass., 12 luglio 2005, n. 14586).

Al riguardo, per verificare se la domanda sia, o meno, nei limiti fissati dall'art. 113 c.p.c., perchè la sentenza debba ritenersi emessa secondo equità, devono utilizzarsi le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa (tra le altre cfr. Cass. 15 giugno 2004, n. 11258).

Deriva da quanto precede, pertanto, che quando, la domanda abbia ad oggetto, anche in via subordinata, una somma di denaro non determinata ma orientativamente indicata in quella maggiore o minore conforme a giustizia, essendo indeterminata la domanda si presume, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità (Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).

Sempre nello stesso senso e per il rilievo che nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace "ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio", la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, come altre consimili, lungi dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche, Cass. 11 luglio 2006, n. 15698, nonché Cass. 24 gennaio 2006, n. 1313).

Ancora recentemente questa corte ha affermato che "Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113 c.p.c., comma 2), nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile *ratione temporis*), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo-equità, ma il valore della controversia, da determinarsi - indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato - applicando analogicamente le norme di cui all'art. 10 c.p.c. e segg., in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Conseguono l'appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all'art. 339 cit."

Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012.

Si propone l'accoglimento del ricorso.

La relazione è stata comunicata alla parte che ha presentato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso tenuto nella camera di consiglio ritiene il collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni.

Il ricorso deve essere accolto la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bologna che provvederà anche alla regolazione delle spese del processo di cassazione.

p.q.m.

La corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Bologna che provvederà anche alla regolazione delle spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.